



Tribunale di Asti
Sezione Fallimentare

Amministrazione straordinaria: TRUST PLASTRON (1/2009)

Giudice Delegato: Paolo Rampini

Commissario Straordinario: Dott. Maurizio Civardi

Stato passivo rivendiche

Procedura: 00 - TRUST PLASTRON

Da data esec SP: 01/06/2010

A data esec SP: 01/06/2010

Ordinamento: Cronologico

Stato passivo rivendiche - 00 TRUST PLASTRON

Tribunale ordinario di: Asti - G.D. : Paolo Rampini - Commissario Straordinario: Dott. Maurizio Civardi - Amministrazione straordinaria: TRUST PLASTRON (1/2009)

Massa - Cron. Data domanda Data Esame SP	Rivendicante	Domiciliatario	Bene rivendicato con provvedimento	Decisione
00-00121 Tardiva 29/03/2010 31/05/2010	00181 - COMMERCIO E FINANZA SPA - LEASING E FACTORING	AVV. BELLA CRISTINA	0002 FORNITURA E MESSA IN OPERA PER SISTEMA DI DOSAGGIO POLIURETANO BICOMPONENTE MATRICOLA 3327 NUOVO DI FABBRICA - CONTRATTO N. 2041308 - Si respinge la domanda in quanto: (i) Trust Plastron S.r.l. è priva di legittimazione passiva posto che non è più da tempo parte dei cinque contratti di leasing aventi ad oggetto i macchinari rivendicati da Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing e Factoring. In data 10.5.2005 Trust Plastron S.r.l. ha infatti ceduto ad Ages S.p.A. il proprio ramo d'azienda sito di Asti comprensivo dei cinque contratti di leasing in questione; (ii) i contratti di leasing di macchinari su cui Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing e Factoring ha fondato la propria domanda non sono opponibili alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto privi di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di insolvenza; (iii) il decreto ingiuntivo di consegna n. 11339/09 del 27.10.2009 è parimenti in opponibile alla procedura in quanto successivo alla data della sentenza dichiarativa di insolvenza. Con riferimento all'osservazione formulata dal rivendicante riguardo la presenza nel contratto di leasing di una previsione, espressamente approvata, circa la non cedibilità del contratto anche in caso di cessione dell'azienda e la richiesta in via subordinata, ove non fosse leggibile la clausola, di un termine per la produzione di copia leggibile del contratto, si rileva che la clausola allo stato è leggibile (peraltro essendo illeggibile la previsione della sua conferma) , l'assenza di data certa opponibile alla procedura per il contratto e, comunque, l'illegittimità della clausola siccome contrastante con il meccanismo normativo di cessione dei rapporti debitori connessi all'azienda, cessione che postula l'automaticità degli effetti e l'irrelevanza del consenso del creditore per la globalità del meccanismo di trasferimento aziendale.	Rigetto
00-00121 Tardiva 29/03/2010 31/05/2010	00181 - COMMERCIO E FINANZA SPA - LEASING E FACTORING	AVV. BELLA CRISTINA	0003 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER PRELIEVO LENTI E DEPOSITO NELLE CASSE MATRICOLA N. 3367 NUOVO DI FABBRICA - CONTRATTO N. 2041309 - Si respinge la domanda in quanto: (i) Trust Plastron S.r.l. è priva di legittimazione passiva posto che non è più da tempo parte dei cinque contratti di leasing aventi ad oggetto i macchinari rivendicati da Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing e Factoring. In data 10.5.2005 Trust Plastron S.r.l. ha infatti ceduto ad Ages S.p.A. il proprio ramo d'azienda sito di Asti comprensivo dei cinque contratti di leasing in questione; (ii) i contratti di leasing di macchinari su cui Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing e Factoring ha fondato la propria domanda non sono opponibili alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto privi di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di insolvenza; (iii) il decreto ingiuntivo di consegna n. 11339/09 del 27.10.2009 è parimenti in opponibile alla procedura in quanto successivo alla data della sentenza dichiarativa di insolvenza. Con riferimento all'osservazione formulata dal rivendicante riguardo la presenza nel contratto di leasing di una previsione, espressamente approvata, circa la non cedibilità del contratto anche in caso di cessione dell'azienda e la richiesta in via subordinata, ove non fosse leggibile la clausola, di un termine per la produzione di copia leggibile del contratto, si rileva che la clausola allo stato è leggibile (peraltro essendo illeggibile la previsione della sua conferma) , l'assenza di data certa opponibile alla procedura per il contratto e, comunque, l'illegittimità della clausola siccome contrastante con il meccanismo normativo di cessione dei rapporti debitori connessi all'azienda, cessione che postula l'automaticità degli effetti e l'irrelevanza del consenso del creditore per la globalità del meccanismo di trasferimento aziendale.	Rigetto

Stato passivo rivendiche - 00 TRUST PLASTRON

Tribunale ordinario di: Asti - G.D. : Paolo Rampini - Commissario Straordinario: Dott. Maurizio Civardi - Amministrazione straordinaria: TRUST PLASTRON (1/2009)

Massa - Cron. Data domanda Data Esame SP	Rivendicante	Domiciliatario	Bene rivendicato con provvedimento	Decisione
00-00121 Tardiva 29/03/2010 31/05/2010	00181 - COMMERCIO E FINANZA SPA - LEASING E FACTORING	AVV. BELLA CRISTINA	0004 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SISTEMA PER POSIZIONAMENTO DEI FANALI E DELLE LENTI SULLA MACCHINA DOSATRICE MATRICOLA 3345 NUOVO DI FABBRICA - CONTRATTO N. 2041310 - Si respinge la domanda in quanto: (i) Trust Plastron S.r.l. è priva di legittimazione passiva posto che non è più da tempo parte dei cinque contratti di leasing aventi ad oggetto i macchinari rivendicati da Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing e Factoring. In data 10.5.2005 Trust Plastron S.r.l. ha infatti ceduto ad Ages S.p.A. il proprio ramo d'azienda sito di Asti comprensivo dei cinque contratti di leasing in questione; (ii) i contratti di leasing di macchinari su cui Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing e Factoring ha fondato la propria domanda non sono opponibili alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto privi di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di insolvenza; (iii) il decreto ingiuntivo di consegna n. 11339/09 del 27.10.2009 è parimenti in opponibile alla procedura in quanto successivo alla data della sentenza dichiarativa di insolvenza. Con riferimento all'osservazione formulata dal rivendicante riguardo la presenza nel contratto di leasing di una previsione, espressamente approvata, circa la non cedibilità del contratto anche in caso di cessione dell'azienda e la richiesta in via subordinata, ove non fosse leggibile la clausola, di un termine per la produzione di copia leggibile del contratto, si rileva che la clausola allo stato è leggibile (peraltro essendo illeggibile la previsione della sua conferma) , l'assenza di data certa opponibile alla procedura per il contratto e, comunque, l'illegittimità della clausola siccome contrastante con il meccanismo normativo di cessione dei rapporti debitori connessi all'azienda, cessione che postula l'automaticità degli effetti e l'irrelevanza del consenso del creditore per la globalità del meccanismo di trasferimento aziendale.	Rigetto
00-00121 Tardiva 29/03/2010 31/05/2010	00181 - COMMERCIO E FINANZA SPA - LEASING E FACTORING	AVV. BELLA CRISTINA	0005 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SISTEMA VERTICALE DI METALLIZZAZIONE IN ALTO VUOTO TIPO AM/KW 1800 HIGH TECH NUMERO SERIE 0507 NUOVO DI FABBRICA - CONTRATTO N. 2041315 - Si respinge la domanda in quanto: (i) Trust Plastron S.r.l. è priva di legittimazione passiva posto che non è più da tempo parte dei cinque contratti di leasing aventi ad oggetto i macchinari rivendicati da Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing e Factoring. In data 10.5.2005 Trust Plastron S.r.l. ha infatti ceduto ad Ages S.p.A. il proprio ramo d'azienda sito di Asti comprensivo dei cinque contratti di leasing in questione; (ii) i contratti di leasing di macchinari su cui Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing e Factoring ha fondato la propria domanda non sono opponibili alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto privi di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di insolvenza; (iii) il decreto ingiuntivo di consegna n. 11339/09 del 27.10.2009 è parimenti in opponibile alla procedura in quanto successivo alla data della sentenza dichiarativa di insolvenza. Con riferimento all'osservazione formulata dal rivendicante riguardo la presenza nel contratto di leasing di una previsione, espressamente approvata, circa la non cedibilità del contratto anche in caso di cessione dell'azienda e la richiesta in via subordinata, ove non fosse leggibile la clausola, di un termine per la produzione di copia leggibile del contratto, si rileva che la clausola allo stato è leggibile (peraltro essendo illeggibile la previsione della sua conferma) , l'assenza di data certa opponibile alla procedura per il contratto e, comunque, l'illegittimità della clausola siccome contrastante con il meccanismo normativo di cessione dei rapporti debitori connessi all'azienda, cessione che postula l'automaticità degli effetti e l'irrelevanza del consenso del creditore per la globalità del meccanismo di trasferimento aziendale.	Rigetto

Stato passivo rivendiche - 00 TRUST PLASTRON

Tribunale ordinario di: Asti - G.D. : Paolo Rampini - Commissario Straordinario: Dott. Maurizio Civardi - Amministrazione straordinaria: TRUST PLASTRON (1/2009)

Massa - Cron. Data domanda Data Esame SP	Rivendicante	Domiciliatario	Bene rivendicato con provvedimento	Decisione
00-00121 Tardiva 29/03/2010 31/05/2010	00181 - COMMERCIO E FINANZA SPA - LEASING E FACTORING	AVV. BELLA CRISTINA	0006 FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IMPIANTO DI VERNICIATURA MATRICOLA 22001905 NUOVO DI FABBRICA - CONTRATTO N. 2047117 - Si respinge la domanda in quanto: (i) Trust Plastron S.r.l. è priva di legittimazione passiva posto che non è più da tempo parte dei cinque contratti di leasing aventi ad oggetto i macchinari rivendicati da Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing e Factoring. In data 10.5.2005 Trust Plastron S.r.l. ha infatti ceduto ad Ages S.p.A. il proprio ramo d'azienda sito di Asti comprensivo dei cinque contratti di leasing in questione; (ii) i contratti di leasing di macchinari su cui Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing e Factoring ha fondato la propria domanda non sono opponibili alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto privi di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di insolvenza; (iii) il decreto ingiuntivo di consegna n. 11339/09 del 27.10.2009 è parimenti in opponibile alla procedura in quanto successivo alla data della sentenza dichiarativa di insolvenza. Con riferimento all'osservazione formulata dal rivendicante riguardo la presenza nel contratto di leasing di una previsione, espressamente approvata, circa la non cedibilità del contratto anche in caso di cessione dell'azienda e la richiesta in via subordinata, ove non fosse leggibile la clausola, di un termine per la produzione di copia leggibile del contratto, si rileva che la clausola allo stato è leggibile (peraltro essendo illeggibile la previsione della sua conferma) , l'assenza di data certa opponibile alla procedura per il contratto e, comunque, l'illegittimità della clausola siccome contrastante con il meccanismo normativo di cessione dei rapporti debitori connessi all'azienda, cessione che postula l'automaticità degli effetti e l'irrelevanza del consenso del creditore per la globalità del meccanismo di trasferimento aziendale.	Rigetto